

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2744)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1968
(V. Stampati nn. 297, 439, 493 e 784)*

d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, PATRINI, MERENDA, TITOMANLIO Vittoria, DE' COCCI, DOSI, TAMBRONI LAFORGIA, URSO, BOVA, PALA, DEGAN, PUCCI Ernesto, DE LEONARDIS, CASTELLUCI, ZUGNO (n. 297); MAZZONI, ARMAROLI, GELMINI, PIGNI, RAFFAELLI, ANGELINO, GORRERI, CURTI Ivano (n. 439); ABELLI, SERVELLO, DE MARZIO Ernesto FRANCHI, GONELLA Giuseppe, GRILLI Antonio, CRUCIANI (n. 493); TURNATURI DE MARIA (n. 784)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 febbraio 1968*

Provvedimenti tributari per l'artigianato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente articolo 85-bis:

« (Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia)

Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio

del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:

a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;

b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di quattro operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge ».

Art. 2.

Il n. 6° dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazione di opifici industriali e artigianali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».